

Le criticità

Gli indicatori di ricchezza che contano (Dm 10 settembre 1992)

Indicatori di ricchezza	Unità di misura per trasformare in reddito presunto la disponibilità del bene	Indicatori di ricchezza	Unità di misura per trasformare in reddito presunto la disponibilità del bene
Aeromobili	Ore di volo	Residenze principali e secondarie	Superficie in mq
Navi e imbarcazioni da diporto	In via alternativa: ■ lunghezza in cm ■ tonnellate di stazza ■ canone pattuito	Collaboratori familiari	Ore di lavoro
Autoveicoli, campers, motocicli e roulotte	HP, cilindrata (*)	Cavalli da corsa o da equitazione	Unità fisica
		Assicurazioni (escluse Rc, vita e infortuni)	Importo del premio

(*) Possibile il calcolo per via informatizzata di una cifra di reddito presunto (per quanto approssimata)

Lotta all'evasione. Nessun rilievo ai vantaggi di informatica e telematica

I criteri del redditometro in ritardo sulle tecnologie

Tra gli indicatori sono assenti anche i consumi di tutti i giorni

Giuseppe Pasquale

Il redditometro va aggiornato, ha esortato l'altro ieri il direttore generale del Dipartimento delle Finanze, Fabrizia Lapeccorella, durante un'audizione alla commissione per l'anagrafe tributaria. E in effetti, analizzando i criteri, ci si accorge che il redditometro è stato pensato per un Fisco che non esiste più. Ignora totalmente, ad esempio, i vantaggi dell'informatica e della telematica, essendo ispirato a una logica artigianale fondata sul perfezionamento di un controllo manuale: uno strumento di calcolo a uso del funzionario, alle prese con una complessa indagine individuale azionata su ben altro input.

Forse anche per questo, in oltre 15 anni di vigenza, gli accerta-

menti basati sul redditometro si sono limitati a poche migliaia. E la stessa circolare 101/E, nel 1999, ammetteva l'«inevitabile imprecisione dello strumento presuntivo attualmente in vigore». Annunciandone peraltro una revisione a breve.

A dieci anni di distanza, l'elenco degli indicatori di capacità contributiva che contano ai fini del redditometro (Dm 10 settembre 1992) appare ormai lacunoso e poco appropriato: sono assenti gli indicatori di consumo usuali, a cominciare da energia elettrica, gas, acqua, telefono, adsl, pay-tv, spese condominiali eccetera. Inoltre tutti gli indicatori cozzano contro la barriera della inevitabilità di un'operazione di calcolo manuale.

Questi indicatori, infatti, possono essere tramutati in reddito presunto solo a seguito di un conteggio complesso. Si prenda ad esempio la disponibilità di immobili. Per stimare in cifra il reddito presunto di chi possiede una, dieci o cento unità immobiliari occorre conoscere la superficie in metri quadrati della casa abitata, nonché degli al-

tri immobili a disposizione. Un dato, questo, che non è disponibile nelle banche dati dell'anagrafe tributaria. Da sempre, infatti, l'Ufficio del territorio (ex Catasto) utilizza il «vano» e non il metro quadro come unità di misura della consistenza di un immobile. Per cui, per tramutare in cifra di reddito presunto il numero di immobili del contribuente «indagato» è necessario effettuare verifiche puntuali ricorrendo a uno o più geometri. Rischiando poi di scoprire, magari, che la cifra conteggiata con il redditometro è coerente con quanto dichiarato.

Lo stesso vale per il collaboratore domestico: per tramutare in cifra il significato reddituale presunto di una collaborazione serve il numero di ore effettivamente lavorate. Un dato che l'anagrafe tributaria non è grado di incrociare in modo automatico. Per cui serve un ulteriore lavoro istruttorio subordinato all'invio di un questionario da studiare su misura, da parte del funzionario, sia prima sia dopo la risposta del contribuente sotto esame.

Così accade anche con i possessori di aeromobili o di navi: nel primo caso il redditometro si blocca dinanzi al numero di ore di volo necessario per i successivi conteggi (bisognerebbe procurarsele, con complicata istruttoria); mentre nel secondo caso l'ostacolo viene dalla lunghezza in centimetri del natante, sicuramente non in possesso dell'anagrafe tributaria. Anche per i cavalli da equitazione o da corsa non è possibile reperire il possesso in via informatizzata.

Diverso è il caso dei veicoli a motore. Il Dm del '92 consente in questo caso di pesare il significato reddituale del possesso di vetture e motocicli sulla base della potenza fiscale espressa in HP. Un dato, quest'ultimo, che l'anagrafe tributaria possiede a regime per tutti gli intestatari, e che consente di effettuare elaborazioni a tavolino in grado di selezionare tra i contribuenti, attribuendo anche a ciascun soggetto selezionato un livello di oggettiva pericolosità, desunto dalla cifra della evasione ipotizzabile.

I commercialisti Siciliotti: «Strumento da rivedere»

«La volontà di procedere a un aggiornamento strutturale del redditometro è assolutamente condivisibile». Lo ha detto Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, riferendosi alle dichiarazioni del direttore generale del dipartimento delle Finanze, Fabrizia Lapeccorella, nel corso di un'audizione presso la Commissione per la vigilanza sull'Anagrafe tributaria della Camera, presieduta da Maurizio Leo (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

«Siamo contrari a qualsiasi tentativo di trasformazione degli studi di settore in un accettabile strumento di accertamento automatico - spiega Siciliotti - ma riteniamo condivisibile la via di una sempre maggiore centralità dello strumento del redditometro nella lotta all'evasione fiscale. Lo studio di settore è infatti uno strumento statistico che può sicuramente svolgere un ruolo importante ai fini della preselezione delle posizioni da assoggettare a controllo, ma non può rappresentare esso stesso il controllo sul singolo, proprio perché è tarato su un campione statistico». Aggiunge inoltre il presidente dei commercialisti: «Il redditometro parte viceversa dall'osservazione del tenore di vita dello specifico contribuente o del suo nucleo familiare e fa leva sull'incongruenza tra questo aspetto individuale e il livello di reddito dichiarato dal contribuente medesimo». È tuttavia evidente - conclude Siciliotti - che il redditometro necessita di alcuni interventi e miglioramenti.

Esempio: la previsione di nuovi parametri quali ad esempio i viaggi di lusso possono essere senz'altro opportuni, bisogna lavorare anche sui parametri attuali, «in quanto ve ne sono alcuni che presentano evidenti errori di applicazione».

Manovra «anti-crisi». Il calcolo della soglia al 4% Per il «tetto» al mutuo contano spread e indice

Angelo Busani

Si deve guardare al cosiddetto «tasso finito» (e cioè alla somma dello spread e del parametro di indicizzazione, che è di solito l'Euribor) e non al solo parametro di indicizzazione per verificare se il proprio mutuo beneficia o meno dell'aiuto di Stato nel pagamento delle rate dovute alla banca nel 2009, per la parte di interessi che supera il tetto del 4%: è questo il definitivo chiarimento che deriva dalla lettura della circolare del ministero dell'Economia n. 11434 del 13 febbraio 2009 (si veda Il Sole 24 Ore) di martedì 17 febbraio) su un dubbio che aleggia tra i clienti delle banche, come confermato dai moltissimi quesiti che i lettori continuano a porre proprio su questo punto.

Il dubbio è alimentato dalla infelice espressione normativa (articolo 2 del decreto legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009) secondo cui «l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4% senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto»: questa norma significa infatti che nel 2009 il mutuatario non deve pagare interessi maggiori del 4% e che, per godere del beneficio, il tasso originario del mutuo doveva essere inferiore al 4 per cento al lordo dello spread (e non inferiore al 4 per cento al netto dello spread).

In effetti la circolare non affronta questo tema specificamente; ma, in diversi passaggi, questa conclusione costituisce un evidente presupposto dell'argomentazione che la circolare sviluppa e quindi può dirsi che si deve trattare di un

dilemma ormai risolto. Pertanto, per verificare se il proprio mutuo può godere dell'intervento statale (nella misura in cui gli interessi dovuti nel 2009 siano superiori al 4 per cento) occorre, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 185/2008 (la manovra anti-crisi):

a) che si tratti di un mutuo garantito da ipoteca per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale (a meno che si tratti di casa "di pregio");

b) che il mutuo sussistesse al 31 ottobre 2008;

c) che il «tasso contrattuale» (e cioè il «tasso finito») al momento della stipula del contratto non fosse superiore al 4 per cento (se il tasso originario fosse stato superiore al 4%, infatti, l'agevolazione non

si applicherebbe poiché essa serve per garantire il tetto massimo del 4% ai mutui stipulati con interessi inferiori al 4 per cento).

Altro dubbio che nella circolare non è espressamente risolto, ma che è pur esso evidentemente presupposto nel ragionamento che il ministero dell'Economia compie, è quello sui cosiddetti mutui «con opzione»: e cioè quelli che iniziano a tasso fisso e che possono poi diventare a tasso variabile oppure, viceversa, per i mutui che nascono variabili e che poi possono essere cristallizzati a tasso fisso. Visto che l'agevolazione compete per i mutui a tasso non fisso, appare abbastanza inevitabile concludere che, qualora nel 2009 siano dovute rate composte con interessi variabili, per queste si deve applicare il tetto del 4 per cento.

La circolare invece affronta esplicitamente il caso dei mutui rinegoziati, accollati, frazionati, surrogati. Traendo spunto dal pronunciamento ministeriale e ponendo l'attenzione sui casi più rilevanti e frequenti può dunque dirsi che:

a) se il mutuo è stato rinegoziato (volontariamente o obbligatoriamente), occorre guardare al nuovo metodo di calcolo della prima rata dopo la rinegoziazione, a patto che si tratti di una rinegoziazione intervenuta entro il 31 ottobre 2008;

b) se il mutuo è frutto di accollo, anche in questo caso occorre guardare alla determinazione del valore della prima rata dovuta a seguito di accollo, nel presupposto che l'accollo sia anteriore al 1° novembre 2008;

c) se il mutuo è il frutto della portabilità (cioè un nuovo mutuo ha sostituito il vecchio mutuo), anche qui l'operazione di surroga deve essere stata compiuta entro il 31 ottobre 2008.

SPECIALE ONLINE



SUL SITO DEL SOLE 24 ORE

La manovra anti-crisi spiegata dalla a alla z

Dagli accertamenti del Fisco al riscatto oneroso del servizio civile ai fini pensionistici, passando per le nuove regole sugli interessi sui mutui a tasso variabile per la prima casa. Sul sito internet del Sole 24 Ore è disponibile l'abc della manovra anti-crisi, l'approfondimento dettagliato, voce per voce, del decreto legge 185/08 convertito dalla legge 2/09. Un provvedimento che vale circa 5 miliardi di euro

www.ilsole24ore.com



Solo ora a
890€
Dopo 1.780€

Le espressioni della qualità poltronesofà.

- sofà realizzati a mano in Italia da esperti artigiani e tappezzieri.
- in tessuto completamente sfoderabile e lavabile.
- struttura garantita fino al 2024.
- 30 giorni di tempo per cambiare idea e per sostituire gratuitamente il rivestimento del sofà acquistato.

METÀ PREZZO

SULLA COLLEZIONE SOFASHION

poltronesofa.com

rabbarbo sofà 3 posti in tessuto, 890€. Dopo 1.780€. L210 P98 H89 cm. Puoi scegliere fra tutti i tessuti della collezione Lolium senza costi aggiuntivi. Il risparmio è esteso anche al sofà 2 posti.

I sofà poltronesofà li trovi esclusivamente negli oltre 100 negozi specializzati poltronesofà • Numero Verde 800 900 600

Promozioni valide fino all'8 marzo. Non cumulabili tra loro né con altre iniziative in corso.

poltronesofà